APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIGUARDANTE LA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA CONCLUSO A WASHINGTON IL 31 OTTOBRE 1950

Art. xv

Articolo XV Lascia-passare

SEZIONE 32

Il Governo riconoscera' il lascia-passare delle Nazioni Unite, rilasciato al Presidente dal Consiglio della FAO ed ai funzionari della FAO, quale documento valido di viaggio, equivalente al passaporto.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950
Estremi	Legge 9 gennaio 1951, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-fra-l-organizzazione-delle/art-xv

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it